



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 05 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta GASPARI ISABELLA (2023430) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 24/08/2012, spedita in data 28/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 03/09/2012, l'Atleta Gaspari Isabella chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Gaspari Isabella chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevata l'oggettiva connessione con altri 27 ricorsi presentati contro lo stesso Sodalizio, fissava udienza di discussione congiuntamente agli altri ricorsi in data 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 05 del 12/10/2012

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre e dalla madre, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 16/07/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 05 del 12/10/2012

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale